

Publicato il 10/03/2025

N. 05000/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00275/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 275 del 2025, proposto da Lucia Imperato, rappresentata e difesa dagli Avvocati Attilio Biava, Cristiano Pellegrini Quarantotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Fiumicino, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio;

nei confronti

Marco Chiappini, Dario Carini, non costituiti in giudizio;

A) per l'annullamento,

previa sospensione e adozione dei provvedimenti cautelari più idonei,

- della graduatoria, pubblicata giusta determinazione n. 5614 del 23.10.2024 del Comune di Fiumicino, Corpo Polizia Locale, relativa al bando di selezione interna, per titoli e valutazione curriculum vitae mediante colloquio conoscitivo/motivazionale, di n. 4 Sottufficiali di Polizia Locale (Istruttori di

vigilanza – Area degli Istruttori), mediante assegnazione del grado di Vice Ispettore di cui all'art. 12 del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Corpo di Polizia Locale di Fiumicino approvato con 2 D.G.C. 88 del 04/08/2016 ss.mm.ii.;

- della mancata collocazione della ricorrente nella predetta graduatoria tra i candidati vincitori e dell'attribuzione alla stessa della posizione n. 6, con punti totali 54, declaratoria di idoneità (non vincitore);

- del punteggio attribuito sia alla ricorrente sia agli altri candidati dichiarati vincitori ed assegnatari di posto per la valutazione dei titoli (art. 5 del bando) e per la valutazione del curriculum vitae (art. 6 del bando);

- di tutti gli atti ed i verbali della Commissione all'uopo preposta, relativi alla valutazione dei titoli e del curriculum vitae e della conseguente assegnazione dei punteggi, sia riguardo la ricorrente, sia riguardo gli altri candidati dichiarati vincitori ed assegnatari di posto, nonché di quelli relativi alle operazioni di redazione della graduatoria in questione;

- del Bando del Comune di Fiumicino, Corpo Polizia Locale, emanato con Determinazione Dirigenziale RGD n. 2531/2023, di selezione interna, per titoli e valutazione curriculum vitae mediante colloquio conoscitivo/motivazionale, di n. 4 Sottufficiali di Polizia Locale (Istruttori di vigilanza – Area degli Istruttori), mediante assegnazione del grado di Vice Ispettore di cui all'art. 12 del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Corpo di Polizia Locale di Fiumicino approvato con D.G.C. 88 del 04/08/2016 ss.mm.ii.; nonché, ove occorra, di ogni atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto (doc. n. 2);

- dei provvedimenti di nomina della Commissione esaminatrice e successivi provvedimenti di sostituzione dei relativi componenti;

- del parziale silenzio-diniego opposto dall'Amministrazione resistente, formatosi ai sensi della Legge n. 241/1990 a seguito dell'istanza di accesso agli atti ritualmente formulata da parte ricorrente in data 4.12.2024;

- di tutti gli atti e/o verbali oggetto di ostensione da parte del Comune di Fiumicino – giusta Nota del 13/12/2024, prot. 0286850, nonché di quelli non oggetto di ostensione e/o non conosciuti, relativi alla procedura di selezione in questione, nonché di tutti gli atti e i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

- di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, ha determinato il mancato inserimento della parte ricorrente 3 nella graduatoria dei candidati vincitori e, quindi, la mancata assegnazione, in capo alla stessa, di uno dei posti messi a bando per il concorso e profilo in questione,

B) per la condanna

del Comune di Fiumicino a ostendere tutti gli atti e documenti di cui all'istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 4.12.2024 (evasa solo parzialmente).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 il Dott. Christian Corbi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Con ricorso notificato in data 23.12.2024 e depositato in data 8.1.2025, Lucia Imperato adiva l'intestato Tribunale nei confronti del Comune di Fiumicino, quale parte resistente, nonché di Marco Chiappini Marco e Dario Carini, quali controinteressati, al fine di sentir annullare, previa adozione delle idonee misure cautelari, gli atti meglio emarginati in epigrafe nonché, accertato il parziale silenzio diniego avverso l'istanza per l'accesso agli atti dalla stessa presentata in data 4.12.2024, condannare l'Amministrazione all'ostensione degli atti che ne costituiscono oggetto.

2. A sostegno del ricorso, la ricorrente ha allegato i motivi di seguito meglio enucleati.

2.1. Con il primo motivo, la ricorrente si duole dell'erronea valutazione del titolo di servizio, in quanto l'anzianità di servizio da considerare a titolo di punteggio aggiuntivo, ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso, avrebbe dovuto essere quella *“eccedente il periodo minimo richiesto per l'ammissione, nel profilo professionale di Istruttore di Polizia Locale”* (36 mesi). In forza di tale errore, ai due controinteressati sarebbero stati riconosciuti 4 punti in più rispetto a quelli effettivamente loro spettanti (punti 12, anziché punti 8).

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente si duole dell'omessa attribuzione in proprio favore di 2 punti, derivanti dall'idoneità al concorso da vice-ispettore tenutosi nell'anno 2016 (cfr. doc. n. 5). In particolare, la ricorrente ha allegato che, secondo la previsione del bando, siffatto titolo di *“idoneità in concorsi o selezioni interne equiparate o superiori attinenti al profilo di Istruttore di Polizia Locale”* avrebbe dovuto portare all'assegnazione in proprio favore di 2 punti, anziché zero.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta l'illegittimità delle procedure di valutazione del *curriculum vitae* dei candidati, secondo quanto previsto dall'art. 6 del bando di concorso, che così recita: *“è prevista, altresì, la valutazione del curriculum vitae del candidato che avverrà mediante l'esperimento di un colloquio esclusivamente conoscitivo motivazionale, nel quale il candidato dovrà illustrare alla commissione la propria esperienza in modo da attestare il possesso dei requisiti attitudinali propri del posto da ricoprire. Per la valutazione del curriculum è prevista l'attribuzione di un punteggio massimo di 30 punti a discrezione della Commissione Giudicatrice”*.

Siffatta erroneità deriverebbe dal fatto che la commissione di concorso, nel verbale n. 1 del 11.9.2024, avrebbe stabilito un unico criterio per la valutazione dei *curriculum vitae* – ossia quello della *“capacità espositiva della propria esperienza professionale e dell'attitudine a ricoprire il posto: 30/30”* – che avrebbe reso gli esiti del giudizio valutativo della commissione del tutto arbitrari, generici e violativi della *par condicio* dei candidati. In virtù di tale criterio, alla parte ricorrente sarebbe stato attribuito solamente il punteggio di 23, pur

possedendo essa un *curriculum vitae* ben più autorevole rispetto a quello degli altri candidati vincitori di concorso.

2.4. Con la quarta doglianza, la ricorrente si duole dell'illegittimità della valutazione del proprio *curriculum vitae*, per difetto di motivazione e di istruttoria, nonché per illogicità, atteso che la commissione di concorso, in assenza di criterio specifico, avrebbe comunque attribuito punteggi numerici. Inoltre, la commissione di concorso avrebbe dovuto prevedere uno o più criteri di valutazione da utilizzare per la tutte le prove e non solo per i *curriculum vitae*.

2.5. Con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente si lamenta della violazione del principio dell'immutabilità della composizione della commissione. In particolare, dai verbali trasmessi dall'Amministrazione (cfr. doc. n. 9), si evincerebbe che, nella seconda seduta del 18.9.2024 (deputata allo svolgimento dei suddetti colloqui), la commissione sarebbe stata composta dalla commissaria Rina Ialongo e non invece dalla commissaria Di Girolamo; tuttavia, sarebbe stata quest'ultima ad attribuire il voto relativo al *curriculum vitae* della ricorrente (in altre parole, la commissaria Di Girolamo avrebbe assegnato il proprio punteggio a tutti i candidati, anche a quelli da lei non scrutinati).

3. All'udienza camerale, il Collegio, dato avviso alle parti *ex artt.* 60 e 73 c.p.a. (in ordine a possibili profili di inammissibilità del ricorso afferenti alla giurisdizione dell'adito Tribunale e di irricevibilità della domanda *ex art* 116, comma 2, c.p.a.), tratteneva la causa in decisione.

4. Sussistono le condizioni per la definizione del presente giudizio con la sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 74 e 60 c.p.a., sentite sul punto le parti costituite, trascorso il termine dimezzato di dieci giorni dalla notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, in assenza della volontà delle parti di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione.

5. Orbene, il presente giudizio ha a oggetto due diverse e distinte domande, articolate *uno actu*, dalla ricorrente.

La prima si traduce nella domanda, *ex art.* 116 comma 2, c.p.a., di accertamento dell'illegittimità del diniego parziale dell'istanza di accesso agli atti e nella contestuale condanna dell'Amministrazione all'ostensione integrale dei relativi atti.

La seconda, invece, consiste nella declaratoria di illegittimità, articolata sulla base dei motivi di ricorso sopraesposti, degli relativi alla procedura di selezione interna, per i titoli e la valutazione *curriculum vitae*, mediante colloquio conoscitivo/motivazionale, di n. 4 sottufficiali di Polizia locale (Istruttori di vigilanza – Area degli istruttori), elevati a 5 nel corso della procedura, per l'assegnazione del grado di vice-ispettore di cui all'art. 12 del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Corpo di polizia locale di Fiumicino, approvato con D.G.C. 88 del 04/08/2016 ss.mm.ii.

La ricorrente ha, in particolare, allegato di essersi collocata alla posizione n. 6, con punti totali 54 e di essere stata dichiarata la prima candidata idonea, ma non vincitrice, dopo Marco Chiappini (al quinto posto con 55 punti) e Marco e Dario Carini (al quarto posto con 55 punti).

6. Ciò posto e muovendo dalla prima delle due domande, essa deve essere dichiarata irricevibile.

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa (C.d.S., A.P., n. 4 del 2023) ha chiarito che l'istanza di accesso agli atti *ex art.* 116, comma 2, c.p.a. fonda una vera e propria domanda autonoma (e non invece un'istanza istruttoria) la cui peculiarità esclude, nonostante la connessione con il ricorso introduttivo del giudizio, l'applicazione dell'art. 32 c.p.a. Pertanto, essa deve essere soggetta, *motu proprio*, al rito camerale dell'accesso, con conseguente dimidiazione dei termini per la costituzione in giudizio.

L'autonomia della domanda di accesso in esame, benchè spiegata in via incidentale, impone infatti che essa dia luogo a un autonomo rapporto processuale funzionale e servente il ricorso introduttivo del giudizio principale

(quest'ultimo da assoggettarsi ai termini propri del rito che lo riguarda), cosicchè i termini dimidiati di cui all'art. 87, comma 2, lett. c), rilevano anche al fine di consentire al ricorrente di acquisire nuovi documenti su cui fondare, nell'ambito del medesimo giudizio, motivi aggiunti propri.

Applicando tali principi al caso di specie, si ricava che l'istanza di accesso in esame è stata depositata (in data 8.1.2025) oltre il termine di 15 giorni dalla notificazione (in data 23.12.2024) del ricorso introduttivo del giudizio, cosicchè essa è irricevibile.

7. Il ricorso introduttivo del giudizio è, invece, inammissibile per difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del giudice ordinario.

La determinazione n. 5614 del 23.10.2024 del Comune di Fiumicino, corpo polizia locale, in questa sede impugnata (cfr. doc. n. 1), è relativa alla procedura concorsuale per la selezione interna – basata sulla valutazione comparativa dei titoli e *curriculum vitae* mediante colloquio conoscitivo/motivazionale – di n. 4 sottufficiali di Polizia locale (istruttori di vigilanza – area degli istruttori), mediante assegnazione del grado di vice-ispettore di cui all'art. 12 del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del corpo di polizia locale di Fiumicino, approvato con D.G.C. 88 del 04/08/2016 ss.mm.ii.

Ebbene, dalla disamina della documentazione versata in atti, è emerso come la procedura in esame abbia dato avvio a un concorso interno, rivolto, come tale, al personale già in servizio presso l'Amministrazione che lo ha bandito.

Tale concorso, lungi dal dar luogo ad alcuna progressione verticale, non ha realizzato alcun passaggio da un'area inferiore ad altra e diversa area superiore, né ha consentito, ai vincitori, di acquisire altra qualifica e diversa categoria contrattuale ed economica.

Pertanto, esso deve essere ricondotto nell'alveo dei concorsi interni a progressione orizzontale, in quanto il dipendente-vincitore passa da una qualifica all'altra, ma restando nella medesima area, così da trarre solo un beneficio economico, ma nessuna novazione del rapporto di lavoro.

Siffatta tipologia di concorsi, per orientamento giurisprudenziale costante (Cass. civ., SS.UU., n. 7218/2020), deve essere ricondotto nell'alveo della giurisdizione del giudice ordinario.

Nel caso di specie, infatti, i vincitori di concorso, lungi dall'approdare all'area superiore (quella dei funzionari), rimangono confinati in quella degli ispettori, acquisendo tuttavia il grado di vice-ispettore di cui all'art. 12 del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del corpo di polizia locale di Fiumicino. In altre parole, gli unici effetti che conseguono al superamento di tale concorso sono di tipo economico, non venendo a mutare né la qualifica, né la categoria contrattuale di appartenenza del candidato risultato vincitore.

Alla luce di quanto precede, il Collegio dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

8. L'omessa costituzione in giudizio di parte resistente e dei controinteressati esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Roma, Sezione II *bis*), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e in parte inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Giuseppe Licheri, Referendario

Christian Corbi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Christian Corbi

IL PRESIDENTE
Pietro Morabito

IL SEGRETARIO